

**Penale Sent. Sez. 4 Num. 9391 Anno 2017**

**Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO**

**Relatore: RANALDI ALESSANDRO**

**Data Udienza: 13/12/2016**

## **SENTENZA**

sul ricorso proposto da  
SORIANI Marco, n. il 1/5/1969

avverso la sentenza del 3/2/2016 della Corte di appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Ranaldi;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Sante Spinaci, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente all'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, e per il rigetto nel resto;

udite le richieste del difensore del ricorrente, avv. Sgadari Stefano del Foro di Roma, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.



## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3.2.2016 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna emessa, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di Marco Soriani, in riferimento al reato di cui all'art. 186, commi 2-bis, 2-sexies e 7 cod. strada, per essersi rifiutato di sottoporsi all'accertamento di cui al comma 5 dell'art. 186 cit., rifiutandosi di prestare il consenso informato all'accertamento del tasso alcoolemico richiesto dai Carabinieri di Magenta al personale dell'Ospedale civile di Legnano, ove l'imputato venne trasportato in seguito alle lesioni riportate nel sinistro stradale avvenuto, in orario notturno, a Magenta in data 26.10.2013, mentre era alla guida di un autocarro.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato personalmente, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.):

I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai principi di tassatività della norma penale, del divieto di analogia in materia penale, alla non applicabilità dell'aggravante dell'aver provocato un incidente stradale al reato contestato e alla non equipollenza del mancato consenso informato alla condotta di rifiuto di sottoporsi all'alcooltest.

Deduce che il mancato consenso informato non equivale a rifiuto di accertamento del tasso alcoolemico, in quanto la prima è una condotta penalmente neutra, rivolta solo "mediatamente" all'accertamento del reato, riguardando "immediatamente" una procedura amministrativa complessa che attiene al dissenso o al consenso ad una attività sul corpo umano. La prestazione o meno del consenso non ha nulla a che vedere con il consenso o meno all'accertamento etilometrico, trattandosi di un antefatto non punibile.

Sotto altro profilo deduce che l'aggravante speciale del comma 2-bis dell'art. 186 cod. strada attiene esclusivamente al reato di guida in stato di ebbrezza e non anche al rifiuto di sottoporsi al test alcoolemico, stante l'assenza di specifico richiamo nel comma 7 dell'art. 186 cit. dell'aggravante dell'aver provocato un incidente stradale.

II) Violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato accoglimento della richiesta di definire il procedimento con l'istituto della messa alla prova.

Deduce che erroneamente il giudice di merito ha opposto diniego al detto istituto, trascurando di valutare l'evoluzione della personalità dell'imputato e prescindendo dai profili attinenti la risocializzazione del medesimo.

III) Violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego di concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. Deduce che la mancata concessione di tale attenuante è illegittima in quanto motivata sull'esercizio di facoltà legittime dell'imputato, quali il rifiuto di sottoscrivere atti e di non partecipare al giudizio dibattimentale. Un contegno non collaborativo non può essere valorizzato per il diniego delle attenuanti in quanto esso è pienamente legittimo e si fonda sulla presunzione di innocenza di cui all'art. 27 Cost. La CEDU ha affermato che nessun accusato può essere condannato per il fatto di essere rimasto silente durante tutto il procedimento.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il primo motivo, con il quale sono state sostanzialmente sollevate due distinte censure, è solo in parte fondato.

1.1. Infondato è il rilievo del ricorrente in ordine alla dedotta distinzione fra mancato consenso informato e rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcoolemico.

La Corte territoriale, con motivazione giuridicamente corretta, congrua e priva di vizi logici, come tale incensurabile nella presente sede di legittimità, ha osservato che la condotta del prevenuto equivale a rifiuto di accertamento del tasso alcoolemico, essendo evidente che attraverso la mancata sottoscrizione del consenso informato - presupposto necessario per consentire agli operatori sanitari di effettuare i prelievi finalizzati alle analisi legittimamente richieste dalla polizia giudiziaria - l'imputato ha deliberatamente impedito l'accertamento etilometrico sulla sua persona, in tal modo opponendo rifiuto.

La tesi prospettata dalla difesa, relativamente ad una condotta penalmente neutra (omesso consenso ad una attività sul corpo umano, avente mero rilievo amministrativo), appare pretestuosa e non tiene conto del fatto che l'accertamento presso una struttura sanitaria prevede sempre un sub-procedimento amministrativo nell'ambito del quale si colloca il consenso informato, senza il quale non si può ulteriormente procedere con gli accertamenti previsti dall'art. 186, comma 5, cod. strada, con la conseguenza che l'interruzione del procedimento assume inevitabile rilevanza penale come rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcoolemico, secondo il paradigma della fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 186, comma 7, cod. strada, per la cui consumazione è sufficiente che il soggetto rifiuti di completare l'iter degli accertamenti previsti (Sez. 4, n. 45919 del 03/04/2013, Hochrainer, Rv. 257540).



1.2. È invece fondato il rilievo riguardante l'insussistenza dell'aggravante di cui al comma 2-bis dell'art. 186 cit., alla luce del condivisibile principio recentemente stabilito dalle Sezioni Unite, secondo cui la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale non è configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, stante la diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza (Sez. U, n. 46625 del 29/10/2015, P.M. in proc. Zucconi, Rv. 265025).

Sulla scorta di tale insegnamento va annullata *in parte qua* la sentenza impugnata, che ha applicato la detta aggravante in un caso di rifiuto di accertamento del tasso alcoolemico, erroneamente applicando la legge penale sulla scorta del principio di diritto dianzi richiamato, cui questo Collegio intende dare continuità.

### 2. Il secondo motivo è infondato.

Esso è certamente ammissibile alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite (n. 33216/2016, Rv. 267237), ma nel caso è stato proposto in maniera generica, in quanto si accenna ad una omessa valutazione di non meglio precisati parametri attinenti alla evoluzione della personalità dell'imputato e alla risocializzazione del medesimo.

In ogni caso il diniego della Corte territoriale all'istanza di messa alla prova risulta adeguatamente motivato, in assenza di evidenti vizi logici, fondandosi il detto giudizio su elementi certamente congrui quali la molteplicità dei precedenti penali a carico del ricorrente, anche reiterati e specifici, che sono stati ritenuti ostativi alla formulazione di un giudizio prognostico favorevole di astensione alla commissione di altri reati, presupposto indefettibile per la ammissione al beneficio, come stabilito dall'art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen. Trattasi di ponderata valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità.

### 3. Il terzo motivo è parimenti privo di pregio.

Le circostanze attenuanti generiche sono state motivatamente escluse dalla Corte territoriale sull'essenziale rilievo che non sono stati ritenuti sussistenti elementi favorevolmente valutabili in tal senso, né il ricorrente ne indica alcuno, limitandosi a censurare la sentenza su aspetti ulteriori (quali la violazione dello *ius tacendi*) che non rilevano ai presenti fini.

Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d'appello si è sostanzialmente attenuta al principio di diritto secondo il quale la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato. Ne

consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione per il diniego dell'attenuante è soddisfatto con il richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 266460).

4. L'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada comporta il parziale annullamento della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d'appello di Milano per nuovo esame in ordine al trattamento sanzionatorio.

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis del Codice della strada, circostanza che esclude, e rinvia alla Corte d'appello di Milano per nuovo esame in ordine al trattamento sanzionatorio. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 13 dicembre 2016

Il Consigliere estensore  
Alessandro Ranaldi



Il Presidente  
Rocco Marco Blaiotta

